

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

a. denominazione e status di impresa di assicurazione	SACE BT S.p.A.
b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS	Numero di iscrizione 1.00149
c. sede legale	Piazza Poli n. 42, 00187, Roma
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata	Recapito telefonico: 06.6976971 E-mail: customerservice@sacebt.it Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@cert.sacebt.it
e. indicazione del sito internet	www.sacebt.it

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'impresa.

I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS www.ivass.it

Sezione II**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto:

- a) il distributore fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
 - b) le attività prestate nell'ambito della consulenza di cui alla lettera a), le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono:
-
- c) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

Sezione III

Informazioni sulla remunerazione

I dipendenti della Compagnia direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono dalla stessa una retribuzione fissa.

Sezione IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà:
- di inoltrare reclamo per iscritto a SACE BT S.p.A. secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di SACE BT S.p.A. entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. In alternativa, l'esponente potrà rivolgersi all'Arbitro Assicurativo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> dove è possibile verificare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE V

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a. è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.